

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	166
ALLEGATO (Nuovo testo unificato adottato dalla Commissione come testo base)	172
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 Cenni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	167

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. Atto n. 250 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	168
Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 164.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola. Atto n. 168 (Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	170

SEDE REFERENTE

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.10.

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 29 settembre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, fa presente di aver predisposto, come preannunciato nella precedente seduta, una nuova formulazione del testo unificato (*vedi allegato*), redatta anche sulla base delle proposte pervenute in via informale dai commissari. Il nuovo testo unificato ha una struttura semplificata, nel senso che sono state eliminate le disposizioni di dettaglio, che più utilmente possono essere definite in sede di decreto ministeriale, da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il testo è stato inoltre adattato alla natura non permanente della copertura finanziaria individuata e all'esigenza di rispettare la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Giuseppina SERVODIO (PD) manifesta apprezzamento per il fatto che, nella

nuova formulazione del testo unificato, il Presidente ha ritenuto di accogliere la quasi totalità delle proposte da lei avanzate in via informale. Ritiene che ora il testo realizzi un apprezzabile equilibrio tra le diverse esigenze.

Paolo RUSSO (Pdl), *presidente e relatore*, osserva che effettivamente le proposte della collega Servodio hanno consentito di mettere in rilievo gli elementi essenziali del provvedimento legislativo.

Giovanna NEGRO (LNP) chiede chiarimenti in merito all'articolo 1, nella parte in cui si fa riferimento ad interventi per la promozione dei prodotti agrumari, osservando che si tratta di interventi considerati anche nell'ambito della politica agricola comune (PAC).

Sottolinea inoltre che la individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici storici andrebbe demandata alle regioni.

Paolo RUSSO (Pdl), *presidente e relatore*, rileva che la previsione di interventi per la promozione dei prodotti agrumari ha carattere essenzialmente programmatico. Rileva inoltre che – trattandosi di risorse messe a disposizione dallo Stato – la definizione dei territori interessati è demandata ad un decreto interministeriale, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) sottolinea che il decreto ministeriale di cui all'articolo 2 – adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni – definirà il quadro normativo necessario per l'applicazione della legge, provvedendo alla dettagliata individuazione degli agrumeti caratteristici storici e degli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia ammessi a fruire del contributo. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 7, provvederà poi a dettare le necessarie disposizioni procedurali e alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari nonché all'erogazione dei contributi. In tal modo – fermo restando che l'obiettivo di

fondo del provvedimento è quello di tutelare esclusivamente gli agrumeti caratteristici storici – si realizza un assetto equilibrato tra le competenze dello Stato e delle regioni.

Fabio RAINIERI (LNP) chiede chiarimenti in merito al fatto che il nuovo testo unificato non prevede più indicazioni dettagliate in merito agli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia ammessi a fruire del contributo.

Paolo RUSSO (Pdl), *presidente e relatore*, conferma l'opportunità di demandare l'individuazione degli interventi e quindi delle spese ammesse a contributo al decreto ministeriale di cui all'articolo 2, ciò che consentirà un'elencazione più corretta ed esaustiva.

Prendendo atto dell'orientamento emerso dal dibattito, propone di procedere sin d'ora all'adozione del nuovo testo unificato come testo base e di trasmetterlo immediatamente alle competenti Commissioni per acquisirne il parere, rinunciando alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO (Pdl), *presidente e relatore*, avvertendo che provvederà a richiedere il parere delle competenti Commissioni sul nuovo testo unificato, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 Cenni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di legge, rinviata nella seduta del 26 maggio 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 maggio il relatore, onorevole Di Caterina, ha svolto la relazione introduttiva.

Angelo ZUCCHI (PD), constatando preliminarmente l'assenza del relatore, sottolinea l'opportunità che la Commissione svolga un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame. Preannuncia pertanto che il suo gruppo formulerà un'articolata proposta in tal senso nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e invita gli altri gruppi a definire tempestivamente le loro eventuali proposte.

Ricorda poi che, su richiesta del suo gruppo, la proposta di legge è iscritta nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre, nella quota riservata agli argomenti indicati dalle opposizioni. Nell'evidenziare l'opportunità che la Camera ne discuta entro il 2010, anno internazionale della biodiversità, invita i gruppi che intendessero presentare altre proposte di legge a provvedere tempestivamente.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che la Commissione, che ha iniziato l'esame della proposta di legge ben prima che fosse inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea, sarà in grado di riferire all'Assemblea nei tempi stabiliti. Fa altresì presente che l'argomento è stato inserito oggi all'ordine del giorno proprio per andare avanti nell'*iter*, prima dell'assegnazione dei documenti di bilancio. In ogni caso, ritiene necessario che la Commissione proceda celermente alle audizioni.

Angelo ZUCCHI (PD) osserva che, se i gruppi intendono presentare altre proposte di legge, sarebbe opportuno che le audizioni avessero ad oggetto tutte le proposte.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sarà sua cura sollecitare i gruppi a presentare tempestivamente eventuali ulteriori iniziative legislative.

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che le audizioni potrebbero anche svolgersi in generale sulla materia degli interventi da adottare a tutela della biodiversità.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) non può non rilevare che sarebbe stato opportuno nominare quale relatore sulla materia la collega Cenni, prima firmataria della proposta di legge all'ordine del giorno.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando che probabilmente avrebbe fatto bene a nominare relatore la collega Cenni, deve esprimere rammarico per il fatto che la questione sia stata posta solo oggi, dopo che l'esame è già iniziato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 12.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Atto n. 250.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso l'onorevole Faenzi ha svolto la relazione introduttiva. Ricorda altresì che la Commissione Ambiente ha programmato di concludere il suo esame domani e che, conseguentemente, la Commissione Agricoltura dovrà esprimere i suoi rilievi in tempo utile, affinché possano essere tenuti in considerazione.

Susanna CENNI (PD) fa presente che le imprese agricole hanno segnalato difficoltà in merito all'utilizzo a fini agronomici dei fanghi di depurazione provenienti da insediamenti civili. Si tratta di una pratica utile dal punto di vista ambientale, poiché consente di ridurre la concimazione chimica, e dal punto di vista economico, poiché fornisce un contributo ai piccoli agricoltori. Tale pratica si scontra tuttavia con l'accresciuta sensibilità delle popolazioni, che manifesta preoccupazioni di fronte alla possibilità riconosciuta dalla legge che i fanghi siano trasportati e smaltiti su tutto il territorio nazionale.

Sarebbe pertanto opportuno introdurre il principio di « prossimità » nell'ordinamento vigente, per razionalizzare con maggior efficacia il trattamento e lo smaltimento dei fanghi, responsabilizzando l'intera filiera di produzione e gli enti locali (per quanto riguarda soprattutto le concessioni ed i relativi controlli), promuovendo processi di tutela ambientale ed evitando anche i costi economici oggi necessari per il trasporto dei fanghi da una regione all'altra del Paese. Sarebbe inoltre opportuno aggiornare le norme relative ai parametri chimici e ai controlli preventivi su tali fanghi.

Propone pertanto che, nei rilievi da esprimere, si preveda, in relazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura con il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle comunità locali e delle realtà territoriali, di introdurre nel provvedimento in esame il principio di « prossimità », dando quindi la possibilità agli enti locali di programmare direttamente la gestione integrata dei fanghi prodotti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili al fine di garantire al massimo la tracciabilità dei fanghi stessi.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, osserva che il principio di prossimità è uno dei principi che ispirano la revisione del codice ambientale. Si riserva pertanto di valutare la proposta della collega Cenni

nella predisposizione della sua proposta di rilievi. Fa presente in proposito che sta lavorando ad un testo che recepisce gran parte delle osservazioni formulate dalle organizzazioni agricole nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Ambiente.

Angelo ZUCCHI (PD) invita il relatore a tener conto delle preoccupazioni espresse dalle organizzazioni agricole circa l'obbligo di adesione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), dal quale vanno esplicitamente esonerate le piccole realtà agricole, nel rispetto di determinate condizioni.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, condivide le considerazioni del deputato Zucchi.

Giovanna NEGRO (LNP) richiama la necessità di alleggerire gli oneri per gli agricoltori, prevedendo, ove possibile, che i rifiuti agricoli vengano prelevati a cura del comune.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, si riserva di valutare la proposta del deputato Negro.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) premesso che il provvedimento in esame è vincolato all'attuazione di una direttiva dell'Unione europea, sottolinea che gli elementi di criticità riguardano principalmente i seguenti aspetti: l'adesione al SISTRI, il coordinamento con le autorità di ambito e la figura dell'intermediario (che desta particolari preoccupazioni dal punto di vista della tracciabilità dei rifiuti).

Paolo RUSSO, *presidente*, nel fare presente che la Commissione dovrà deliberare i rilievi entro la mattinata di domani, invita il relatore a trasmettere la sua proposta ai colleghi nella giornata odierna. Rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, alle ore 9.

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività agricola.**Atto n. 164.****Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante attuazione del decreto legislativo di riordino della normativa sull'attività agricola.****Atto n. 168.**

(Alla Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2010.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha avviato nuovamente l'esame dei provvedimenti in titolo, sui quali aveva già espresso rilievi nella seduta del 27 gennaio scorso, invitando la Commissione per la semplificazione e il Governo a considerare l'opportunità di un complessivo riesame dei testi, utilizzando tutti gli strumenti procedurali e normativi utili per conciliare i condivisibili obiettivi della semplificazione e del riassetto normativo con l'esigenza di una disamina approfondita dei profili problematici emersi.

Ricorda inoltre che il dibattito ha evidenziato le difficoltà per la Commissione a pronunciarsi su testi che sono gli stessi già esaminati allora.

Angelo ZUCCHI (PD) ricorda che, in occasione del precedente esame, il suo gruppo aveva presentato un documento nel quale, formulando puntuali rilievi critici, si esprimeva un giudizio convintamente negativo sui testi in esame.

A suo giudizio, occorre in ogni caso comprendere per quali ragioni, dopo la pronuncia critica delle Commissioni Agricoltura dei due rami del Parlamento, il Governo non abbia preso in considerazione l'esigenza di una complessiva riva-

lutazione dei testi. Tale circostanza induce ad interrogarsi sul ruolo del parere parlamentare e sul corretto svolgimento dei rapporti tra Parlamento e Governo.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che le circostanze rendano legittimo il dubbio che il Governo attenda una pronuncia negativa della Commissione per ritirare i provvedimenti in esame. Di fatto, non sussistono elementi di novità rispetto alla precedente fase di esame. Ritiene quindi opportuno ascoltare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per conoscerne gli orientamenti.

Paolo RUSSO, *presidente*, precisa che da un punto di vista formale l'esame parlamentare degli schemi prosegue dal punto in cui si era interrotto nei primi mesi dell'anno. Infatti, il Governo ha manifestato l'intendimento di proseguire nel procedimento di adozione dei decreti già avviato, avvalendosi dei più ampi margini temporali concessi dalla delega di cui al comma 18 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, sulla base del parere del Consiglio di Stato. Sono stati quindi trasmessi alle Camere i pareri di merito resi dallo stesso Consiglio di Stato e dalla Conferenza Unificata ed è stato assegnato alla competente Commissione bicamerale un nuovo termine per l'espressione del parere. In sintesi, il Governo non ha proceduto ad un nuovo esame dei testi, sulla base dei pareri acquisiti.

Nel merito, tuttavia, è indubbio che, nel rispetto delle prerogative del Parlamento, il Governo debba far conoscere alla Commissione le sue valutazioni in merito alle criticità segnalate.

Luca BELLOTTI (PdL), *relatore*, sottolinea le difficoltà in cui si trova la Commissione, che è chiamata a pronunciarsi su testi che hanno destato numerosi rilievi critici sia nel mondo agricolo che in sede parlamentare. Condivide pertanto l'esigenza di conoscere le valutazioni del Ministro in merito al seguito da dare ai provvedimenti in esame.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), premesso che la mancata valutazione di merito delle pronunce critiche delle Commissioni parlamentari potrebbe considerarsi irrispettosa delle prerogative parlamentari, condivide le preoccupazioni espresse dal relatore. Si dichiara inoltre preoccupata che l'apprezzabile opera di riordino e di semplificazione possa in concreto diventare una complicazione per l'attività del settore agricolo. Per questi motivi, condivide l'opportunità di un confronto con il Governo.

Giuseppina SERVODIO (PD) ricorda che la pur condivisibile iniziativa di riordino normativo era stata grandemente enfatizzata dal Ministro allora in carica, che ne aveva quasi fatto un elemento di propaganda politica. Positiva è stata pertanto l'azione delle Commissioni parlamentari, che si sono occupate dei contenuti e delle conseguenze concrete dei provvedimenti. In particolare, ricorda che sono state ma-

nifestate perplessità circa la conformità ai criteri di delega della delegificazione proposta dal Governo: si tratta di un aspetto particolarmente importante dal punto di vista politico e dei rapporti tra Parlamento e Governo, sul quale è necessario conoscere le valutazioni del Ministro.

Paolo RUSSO, *presidente*, constata che dal dibattito odierno è emerso un orientamento generalmente condiviso in merito alla non sussistenza delle condizioni per esprimere una valutazione diversa da quella già espressa dalla Commissione negli scorsi mesi. Di tale orientamento prende atto, ferma restando l'esigenza di ascoltare il Ministro per conoscerne gli orientamenti in merito al prosieguo dell'*iter* di adozione dei provvedimenti in esame.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO

Sostegno agli agrumeti caratteristici (Testo unificato C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza).

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati « agrumeti caratteristici storici » e interventi per la promozione dei prodotti agrumari.

ART. 2.

(Disciplina degli interventi).

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:

a) all'individuazione dei territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici storici;

b) alla definizione dei criteri e delle tipologie degli interventi previsti dalla presente legge ammessi ai contributi di cui agli articoli 3 e 4;

c) alla determinazione della percentuale di contributi erogabili.

2. Gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 devono essere eseguiti nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizionalità delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.

3. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 3.

(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2010-2012, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi.

ART. 4.

(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici storici abbandonati).

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per il triennio 2010-2012, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.

ART. 5.

(Attuazione degli interventi).

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4 della presente legge, sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2 della medesima legge e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

ART. 6.

(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici).

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Al Fondo è assegnato, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 7 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi già deliberati per i medesimi anni, ai fini della compatibilità degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. Si intendono conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate, con delibera del CIPE 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale.

3. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati gli agrumeti caratteristici storici individuati ai sensi del medesimo articolo 2.

ART. 7.

(Procedura per l'assegnazione dei contributi).

1. La regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge

e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 2, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definisce, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

b) stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;

c) provvede alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.

ART. 8.

(Controlli e sanzioni).

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dagli articoli 3 e 4. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni competenti per territorio.

2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni

disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti del contributo erogato. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.

5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4.